

(N. 699)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ANGELILLI, JANNUZZI, MENGHI, DE LUCA Angelo, PIECHELE, BARBARO, CORNAGGIA MEDICI, MOLÈ, PAOLUCCI DI VALMAGGIORE, PALLASTRELLI, LUSSU, BRASCHI, ROGADEO, ARTIACO, SPALLICCI, PÀSQUALI, CARELLI e ZANOTTI BIANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1954

Provvedimenti a favore del personale militare della Croce Rossa Italiana.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Associazione italiana della Croce Rossa, cui è demandato il precipuo compito dell'assistenza sanitaria alle Forze armate del proprio Paese, dispone di un Corpo militare attualmente regolato dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484 e successive modifiche, che è militare a tutti gli effetti e fa parte delle Forze armate quale ausiliario.

Detto Corpo con la fine della guerra venne smobilitato nella sua quasi totalità; salvo una ridotta aliquota di personale che fu trattenuto in servizio per esigenze di carattere eccezionale in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 376 ed impiegato in applicazione del decreto interministeriale 12 ottobre 1945 e del decreto A.C.I.S. del 20 gennaio 1947, per il funzionamento degli Ospedali convenzionati adibiti al ricovero e cura dei militari infermi reduci dalla prigionia e dall'internamento e dei reduci civili, profughi e sinistrati.

Allo stato attuale, in vista della chiusura

degli ultimi Ospedali rimasti in funzione, viene a profilarsi il problema della critica situazione del poco personale militare finora trattenuto, che, con il previsto collocamento in congedo, verrebbe a trovarsi privo di mezzi di sostentamento, per affrontare le prime necessità della vita, perchè a causa del lungo servizio che si aggira da un minimo di otto ad un massimo di quattordici anni, non ha avuto modo di sistemarsi in un impiego civile, nè avrebbe ormai la possibilità di prender parte a pubblici concorsi avendo superato per la maggior parte dei casi i prescritti limiti di età.

In conseguenza di quanto su esposto ed in analogia a quanto adottato per il personale militare di altri Corpi (Carabinieri, Giustizia militare, ecc.), si propongono le seguenti provvidenze a favore degli ufficiali e sottufficiali del Corpo militare della Croce Rossa Italiana adibiti ai servizi sopraccennati (un centinaio circa) che debbono essere collocati in congedo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli ufficiali e sottufficiali del Corpo militare della Croce Rossa Italiana trattenuti ed impiegati nei servizi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 30 novembre 1946, n. 736, e al decreto A.C.I.S. del 20 gennaio 1947, che all'atto del collocamento in congedo non abbiano maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione, sono concessi anni sei da computarsi in aggiunta ai periodi di servizio prestato.

Art. 2.

Ai militari di cui al precedente articolo 1, che pur con l'aggiunta di anni sei, non raggiungano l'anzianità minima per il conseguimento della pensione, compete, per una volta tanto, una indennità pari ad una mensilità della retribuzione complessiva percepita all'atto del collocamento in congedo, per ogni anno di servizio prestato, o frazione superiore ai sei mesi, dalla data dell'ultimo richiamo.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo militare della Croce Rossa Italiana mobilitati per le operazioni in Corea, purchè provenienti dai contingenti trattenuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 30 novembre 1946, n. 736.

Art. 4.

La presente legge ha decorrenza dal 1° gennaio 1954.

Art. 5.

L'onere conseguente all'applicazione della presente legge farà carico sui capitoli di bilancio del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, sui quali attualmente gravano le spese relative all'Amministrazione del personale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1946, n. 376, e decreto A.C.I.S. 20 gennaio 1947, per il funzionamento degli Ospedali convenzionati.